

N. 00509/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00525/2014 REG.RIC.



# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 525 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:  
SNAM RETE GAS s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli  
avv.ti Marco Reggiani e Fabio Todarello, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in  
Milano, P.zza Velasca, n. 4;

contro

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO, in persona del  
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato,  
domiciliata presso gli Uffici di quest'ultima in Milano, Via Freguglia, n. 1;

nei confronti di

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro p.t., non costituito;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo

della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas del 19 dicembre 2013 n.  
602/2013/R/GAS, avente ad oggetto "Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas  
naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 – parte 1 del Testo unico della regolazione della  
qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di  
regolazione 2014-2017;

quanto ai motivi aggiunti

della delibera 12 giugno 2014 n. 282/2014/R/gas, rubricata “riesame delle disposizioni della deliberazione dell’Autorità 602/2012/R/gas in materia di odorizzazione del gas usi domestici e similari di clienti finali direttamente allacciati alle reti di trasporto del gas a seguito dell’ordinanza del Tar Lombardia 307/2014.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ed il Sistema Idrico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2015 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. Con delibera 19 dicembre 2013 n. 602/2013/R/GAS, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed il sistema idrico (d’ora innanzi anche “Autorità” o “AEEG”) ha emanato nuove disposizioni riguardanti la regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo 2014-2017.

2. Fra le nuove disposizioni, ve ne sono alcune che hanno ad oggetto l’individuazione dei consumatori finali, direttamente allacciati alla rete di trasporto, per i quali il trasportatore deve provvedere, ai sensi della legge n. 1083 del 1971, alla odorizzazione del gas ad essi fornito. Si tratta in particolare dei clienti civili, che utilizzano il gas per usi domestici, e dei clienti ad essi assimilati.

3. La delibera ha fornito nuovi criteri per individuare i consumatori finali assimilati ai clienti civili, disponendo che, a tal fine, occorra far riferimento alle classificazioni contenute nella deliberazione 31 maggio 2012 n. 229/2012/R/gas, con la quale è stato approvato il Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (TISG).

4. La ricorrente Snam Rete Gas s.p.a.(principale operatore nazionale nel settore del trasporto del gas) riferisce che, mentre in precedenza l’individuazione dei soggetti assimilati veniva effettuata con riguardo all’attività da questi svolta, classificata in base ai codici ATECO (e così, ad esempio, si consideravano assimilati ai clienti civili gli ospedali, le mense, gli alberghi ecc.), con i nuovi criteri si deve invece far riferimento all’uso che del gas viene fatto dal consumatore. Sarebbero in tal modo assimilabili ai clienti civili, non solo coloro che svolgono determinate attività, ma tutti i consumatori che utilizzano il gas per scopi identici a quelli propri dei suddetti clienti (riscaldamento, cottura dei cibi, ecc.), indipendentemente dall’attività svolta.

5. Riferisce ancora Snam Rete Gas s.p.a. (d'ora innanzi anche "SGR") che questa innovazione sarebbe gravemente lesiva per i suoi interessi, posto che in tal modo verrebbe notevolmente ampliata la platea dei consumatori per i quali provvedere all'odorizzazione del gas fornito; senza contare che i nuovi criteri sarebbero di incerta applicazione in quanto il trasportatore non sarebbe nella condizione di conoscere quale tipo di uso facciano del gas i consumatori finali allacciati alla sua rete.
6. Per queste ragioni, con il ricorso introduttivo, viene impugnata la delibera di AEEG 602/2013/R/gas, nella parte in cui introduce la disciplina testé illustrata.
7. Si è costituita in giudizio, per resistere al gravame, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico.
8. La Sezione, con ordinanza n. 301 del 28 febbraio 2014, ha accolto l'istanza cautelare ai fini del riesame, censurando la mancata previsione di un periodo transitorio che consentisse agli operatori di adeguarsi alle previsioni innovative.
9. L'AEEG ha quindi aperto un nuovo procedimento, culminato con la deliberazione 12 giugno 2014 n. 282/2014/R/gas, con la quale sono state in sostanza confermate le statuizioni contenute nel precedente provvedimento.
10. L'atto sopravvenuto è stato impugnato da SGR mediante la proposizione di motivi aggiunti.
11. Le parti, nel corso del giudizio, hanno depositato memorie insistendo nelle loro conclusioni.
12. Tenutasi la pubblica udienza in data 9 gennaio 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.
13. Prima di passare all'esame dei motivi di ricorso, è opportuno effettuare una sintetica illustrazione del quadro fattuale e giuridico sul quale si innesta la presente controversia.
14. Stabilisce l'art. 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile) che "I gas combustibili ad uso domestico ed uso similare, distribuiti mediante condotte o liquefatti e compressi in bombole, che non abbiano di per sé odore caratteristico e sufficiente perché possa esserne rilevata la presenza prima che si creino condizioni di pericolo, devono essere odorizzati, a cura delle imprese od aziende produttrici o distributrici, con sostanze idonee aggiunte in quantitativi adeguati in modo che sia possibile avvertire la presenza di gas in quantità pericolosa per esplosività e tossicità".
15. Poiché, in base all'art. 8, secondo comma, del decreto-legislativo 23 maggio 2000 n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144) anche i trasportatori sono tenuti ad allacciare alla loro rete i clienti finali che ne facciano richiesta, l'art. 2, comma 6, del decreto ministeriale 29 settembre 2005 (Indirizzi e criteri per la classificazione delle reti regionali di trasporto e per l'allacciamento diretto di clienti finali alle stesse reti) ha esteso ad essi l'obbligo di provvedere all'odorizzazione del gas.
16. La norma stabilisce in particolare che il trasportatore è tenuto a garantire la sicurezza del trasporto a tutela dei clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto ed a garantire i livelli essenziali di qualità e sicurezza relativi alla fornitura agli stessi clienti "...quali l'odorizzazione del gas (...) nel caso detti gasdotti servano direttamente clienti civili".

17. Le imprese di trasporto sono quindi tenute ad individuare i clienti che fanno un uso del gas simile a quello domestico, al fine di provvedere all'odorizzazione della materia ad essi fornita.

18. Prima della delibera 602/2013/R/gas, non esisteva una fonte che definisse i clienti assimilati ai clienti civili. Per questa ragione SGR faceva riferimento all'attività svolta dai clienti allacciati alla sua rete, così come classificata in base ai codici ATECO, e cioè secondo la tipologia di classificazione adottata dall'Istituto Nazionale di Statistica italiano (ISTAT) per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico. Riferisce la ricorrente che, applicando questo metodo, veniva odorizzato il gas fornito ad ospedali, mense, alberghi ed in genere a tutti quei soggetti che, sulla base dell'attività esercitata, era presumibile utilizzassero il gas per finalità analoghe a quelle proprie dei clienti domestici (riscaldamento, cottura cibi, ecc.).

19. Questa soluzione aveva ottenuto il conforto del Ministero dello Sviluppo Economico che, con nota dell'8 agosto 2012, rispondendo ad un quesito formulato dalla ricorrente, aveva indicato i codici ATECO (e, dunque, le attività) rilevanti ai fini dell'odorizzazione del gas (ed in particolare i codici 55, 56, 85, 86, 87, 88 e 94).

20. La delibera 602/2013/R/gas ha radicalmente mutato il quadro. L'art. 5.1 dell'Allegato A a tale delibera stabilisce che "Nei casi in cui la riconsegna del gas a clienti finali non venga effettuata attraverso la rete di distribuzione ma avvenga direttamente dalla rete di trasporto, l'impresa di trasporto ha la responsabilità di garantire che il gas riconsegnato per uso non tecnologico ai sensi del TISG (riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria, condizionamento), sia odorizzato secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente ed in condizioni di sicurezza, con particolare riferimento alla pressione di immissione".

21. In pratica, la nuova fonte di regolazione ha stabilito che, al fine di individuare i clienti cui odorizzare il gas fornito, non si debba far riferimento all'attività da questi esercitata, ma alla tipologia di uso che essi fanno della materia. E' evidente che, in questo modo, la platea dei soggetti interessati viene di molto allargata, posto che usi similari a quello domestico possono essere effettuati anche da coloro che svolgono attività industriali o artigianali (si pensi, ad esempio, al gas utilizzato per il funzionamento degli impianti di riscaldamento o a quello impiegato nelle mense).

22. Rimangono quindi esclusi, in base alla nuova classificazione, solo quei soggetti che fanno del gas un uso esclusivamente tecnologico, impiegandolo come materia prima funzionale alla produzione di altri beni.

23. Come anticipato, SGR contesta la disciplina introdotta dalla delibera 602/2013/R/gas, ritenendola inutilmente pregiudizievole oltre che difficilmente applicabile in quanto il trasportatore non sarebbe nella condizione di conoscere con precisione quale tipo di uso facciano del gas i consumatori finali allacciati alla sua rete.

24. Con successiva delibera n. 282/2014/R/gas, adottata a seguito dell'ordinanza n. 301 del 2014, con cui la Sezione ha disposto il riesame della vicenda, l'AEEG ha in sostanza confermato la disciplina introdotta con il precedente provvedimento. L'atto è stato impugnato con motivi aggiunti.

Illustrato in tal modo il quadro fattuale e giuridico di riferimento, si può passare all'esame dei motivi contenuti nel ricorso introduttivo, con i quali viene censurata la delibera 602/2013/R/gas.

25. Ritiene il Collegio che, per una migliore trattazione, sia opportuno seguire un ordine diverso rispetto a quello seguito dalla ricorrente e cominciare, quindi, dall'esame del terzo motivo.

26. Con tale censura, l'interessata deduce l'incompetenza dell'AEEG, rilevando che l'art. 4 primo comma, della legge n. 1083 del 1971 (legge che, come detto, all'art. 2, ha introdotto l'obbligo di odorizzazione) attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i compiti di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni in essa contenute.

27. In proposito si osserva quanto segue.

28. Effettivamente, come sostiene la ricorrente, l'art. 4, primo comma, della legge n. 1083 del 1971 attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni in essa contenute e, dunque, anche delle disposizioni recate dall'art. 2 che, come visto, ha introdotto l'obbligo di odorizzazione del gas utilizzato per scopi domestici o similari. In base a questa norma la competenza in materia spetterebbe quindi al Ministero.

29. Va però osservato che la legge n. 1083 del 1971 è stata emanata prima dell'istituzione dell'AEEG, disposta con la legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità); e che l'art. 2, comma 12, lett. c) ed h), di tale legge attribuisce ad AEEG il compito di garantire la sicurezza degli impianti e di emanare direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente.

30. Da queste disposizioni discende che ad AEEG fa capo il potere di emanare norme di regolazione concernenti la qualità e la sicurezza dei servizi di distribuzione e di trasporto del gas.

31. E poiché è indubbio che l'odorizzazione del gas costituisca contenuto di un obbligo afferente la sicurezza del servizio, è altrettanto indubbio che ad AEEG competa il potere di regolare la materia.

32. La doglianza in esame è quindi infondata.

33. Con il primo motivo vengono proposte diverse censure.

34. La parte sostiene innanzitutto che le nuove disposizioni sarebbero irrazionali nella parte in cui non prevedono un periodo di transizione che consenta agli operatori di adeguarsi alle novità introdotte. La doglianza viene sviluppata nel primo motivo dei motivi aggiunti (rubricato sub 4), laddove si contestano le argomentazioni prospettate da AEEG nella delibera n. 282/2014/R/gas secondo cui, con le nuove disposizioni, non si sarebbe fatto altro che rendere esplicito quanto già previsto nella legge n. 1083 del 1971. SGR sostiene al contrario che le nuove disposizioni sarebbero fortemente innovative e lamenta, nel secondo dei motivi aggiunti (rubricato sub. 5), che l'AEEG, con le delibere impugnate, avrebbe preteso di dettare disposizioni di interpretazione autentica della legge, in assenza dei presupposti necessari.

35. Si evidenzia poi che le classificazioni del TISG suddividono i clienti finali in base ad indici standard di consumo, allo scopo di consentire una appropriata allocazione delle partite di gas in prelievo nell'ambito del servizio di bilanciamento. Secondo la ricorrente, la specifica funzione espletata dalla classificazione TISG impedirebbe di estenderla ad altre finalità; ed in particolare impedirebbe di utilizzarla al fine di individuare i clienti finali nei cui confronti provvedere all'odorizzazione del gas fornito. L'atto impugnato sarebbe per questa ragione irragionevole, oltre che contrario all'art. 3 Cost. giacché esso detta una disciplina identica per regolare situazioni diverse.

36. Con altra doglianza, SGR rileva che la norma censurata sarebbe anche di incerta interpretazione atteso che, dalla sua lettura, non sarebbe dato comprendere se i soggetti che utilizzano il gas per scopi tecnologici e per riscaldamento (classificati con il codice T2 dalla tabella allegata al TISG) vadano o meno assimilati ai clienti civili.

37. Anche quest'ultima censura viene sviluppata nel primo dei motivi aggiunti, laddove parte ricorrente rileva che l'inclusione dei soggetti classificati in categoria T2 nel novero di coloro nei confronti dei quali si deve provvedere all'odorizzazione del gas determinerebbe un ingiustificato forte ampliamento dei soggetti tutelati, con conseguente ingiustificato aggravamento della posizione dei trasportatori. SGR evidenzia in particolare che i clienti che fanno un uso promiscuo del gas (tecnologico e civile) sono imprese altamente qualificate, in grado di approntare tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare dispersioni ed incidenti, anche in assenza di odorizzazione. Inoltre, sempre con riferimento a tali clienti, l'interessata sostiene che sarebbe estremamente difficile distinguere il gas da essi utilizzato per scopi tecnologici da quello utilizzato per scopi civili, sicché non si capirebbe in che modo procedere all'odorizzazione; tenendo conto altresì che l'introduzione nel gas fornito di sostanze a ciò funzionali potrebbe compromettere i sistemi produttivi.

38. Nel secondo motivo, contenuto nel ricorso introduttivo, SGR lamenta la violazione delle regole di partecipazione, atteso che l'AEEG non avrebbe preventivamente informato gli operatori circa la sua intenzione di introdurre in materia norme di così alto profilo innovativo.

39. Le doglianze, che possono essere tratte congiuntamente, sono fondate nei termini di seguito esposti.

40. Come detto, l'art. 2 della legge n. 1083 del 1971 ha sancito l'obbligo di provvedere all'odorizzazione del gas impiegato "...ad uso domestico ed uso simile". La norma, come correttamente osserva l'AEEG, non fa riferimento generico all'attività esercitata dall'utilizzatore, ma allo specifico uso che questi fa del bene.

41. Ritiene pertanto il Collegio che le disposizioni introdotte con gli atti impugnati - le quali, come visto, impongono di far riferimento alla funzione cui è adibito il gas per individuare i clienti nei confronti dei quali provvedere all'odorizzazione - non siano contraddittorie od irrazionali ma aderenti alla lettera ed alla *ratio* della legge.

42. Né si può paventare un contrasto con l'art. 3 Cost., posto che l'utilizzo di una classificazione introdotta ad specifico scopo non implica di per sé il divieto di utilizzare quella stessa classificazione ad altre finalità, sempre che ciò ovviamente non determini l'introduzione di una disciplina irrazionale o discriminatoria. Nel caso concreto, le classificazioni operate dal TISG fanno riferimento alle modalità di impiego del gas e, per questo motivo, non vi sono ragioni che impediscano una loro utilizzazione funzionale all'individuazione dei clienti nei confronti dei quali provvedere all'odorizzazione del gas fornito i quali, come detto, vanno proprio individuati in relazione allo specifico scopo per il quale impiegano il bene.

43. Ciò premesso, il Collegio non può esimersi dal rilevare che prima della delibera n. 602/2013/R/GAS, non esisteva una fonte che indicasse in maniera puntuale i criteri da seguire per stabilire quando si fosse in presenza di un uso del gas simile a quello domestico. La prassi sino ad ora seguita, come visto, è stata quella di far riferimenti ai codici ATECO, i quali classificano i clienti in relazione all'attività svolta.

44. E' opinione del Collegio che questa prassi non possa considerarsi senz'altro in contrasto con l'art. 2 della legge n. 1083 del 1971 atteso che questa norma, come più volte ripetuto, non forniva alcun criterio applicativo delle sue disposizioni, e che l'attività esercitata dal cliente costituisce comunque un indice significativo utile per stabilire quale sia l'uso che questi faccia del gas.

45. Le disposizioni introdotte dagli atti impugnati vanno pertanto considerate alla stregua di norme attuative del citato art. 2 della legge n. 1083 del 1971, le quali non si sono limitate a ribadire le statuizioni già contenute nella norma superiore ma, in attuazione di questa, hanno introdotto disposizioni innovative, non aderenti alla prassi legittimamente seguita sino al momento della loro emanazione.

46. Non è quindi condivisibile il ragionamento formulato dall'AEEG nelle proprie memorie e, prima ancora, nella delibera n. 282/2014/R/gas, secondo cui le nuove disposizioni non avrebbero fatto altro che rendere più esplicito quanto già chiaramente prescritto dalla legge.

47. Ciò premesso il Collegio deve osservare che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, "ai procedimenti regolatori condotti dalle Autorità indipendenti non si applicano le generali regole dell'azione amministrativa che escludono dall'ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione l'attività della p.a. diretta all'emanazione di atti normativi e amministrativi generali. Difatti, l'esercizio dei poteri regolatori da parte dell'autorità, poste al di fuori della tradizionale tripartizione dei poteri e al di fuori del circuito di responsabilità delineato dall'art. 95 cost., è giustificato anche in base all'esistenza di un procedimento partecipativo, inteso come strumento della partecipazione dei soggetti interessati sostitutivo della dialettica propria delle strutture rappresentative. In assenza di responsabilità e di soggezione nei confronti del Governo, l'indipendenza e neutralità delle Autorità può trovare un fondamento dal basso, a condizione che siano assicurate le garanzie del giusto procedimento e che il controllo avvenga poi in sede giurisdizionale. Del resto, non è pensabile che l'attività di *regulation* venga svolta senza la necessaria partecipazione al procedimento dei soggetti interessati: nei settori regolati dalle Autorità, in assenza di un sistema completo e preciso di regole di comportamento con obblighi e divieti fissati dal legislatore, la caduta del valore della legalità sostanziale deve essere compensata, almeno in parte, con un rafforzamento della legalità procedurale, sotto forma di garanzie del contraddittorio. Uno strumento essenziale per arricchire la base conoscitiva dell'attività di regolazione è costituito dalla consultazione preventiva, volta a raccogliere il contributo informativo e valutativo dei soggetti interessati. Tale consultazione preventiva viene svolta da tempo proprio dall'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas attraverso audizioni e meccanismi di "*notice and comment*", con cui viene data preventivamente notizia del progetto di atto e viene consentito agli interessati di fare pervenire le proprie osservazioni, che richiedono poi necessariamente che l'atto regolatorio venga motivato" (cfr., fra le tante, T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 11 ottobre 2010, n. 6913).

48. Sulla base di queste premesse si deve ritenere che l'AEEG, nel corso del procedimento, avrebbe dovuto rendere edotti gli operatori del settore circa la sua intenzione di introdurre norme di così rilevante portata innovativa.

49. L'Autorità sostiene di aver provveduto in tal senso con il documento di consultazione approvato con delibera n. 198/2013/R/gas del 10 giugno 2013.

50. Sul punto il Collegio non può però non rilevare che, nel documento di consultazione, non sono affatto esplicitati i criteri che l'AEEG voleva introdurre; anzi in esso neppure si fa esplicito riferimento alla volontà di dettare norme in materia di criteri funzionali all'individuazione dei soggetti nei cui confronti provvedere all'odorizzazione del gas fornito.

51. Lo spunto, per provvedere in tal senso, è stato fornito da un'osservazione della ricorrente che, in sede procedimentale, aveva manifestato l'opportunità di emanare norme chiarificatrici in tal senso, proponendo di formalizzare la prassi che sino a quel momento, come detto, faceva riferimento ai codici ATECO. E' pertanto probabile che, al momento di emanazione del documento di consultazione, l'AEEG non avesse neppure intenzione di emanare le norme qui avversate. Ciò che è certo comunque è che gli operatori non hanno potuto conoscere in anticipo le intenzioni di AEEG e di prospettare, già in sede procedimentale, le argomentazioni che a loro dire si opponevano all'introduzione della nuova disciplina.

52. A questo proposito, va osservato che, sia negli atti processuali che in sede procedimentale (nella fase aperta dopo l'ordinanza cautelare emessa dalla Sezione), SGR ha chiarito bene quali fossero queste argomentazioni, evidenziando la necessità di prevedere un periodo transitorio necessario agli operatori per adeguarsi alle novità introdotte.

53. In particolare, si è chiarito che i trasportatori non sono in grado di conoscere che tipo di uso facciano i clienti del gas ad essi fornito. A tal fine, secondo la ricorrente, sarebbe necessario compiere indagini conoscitive presso i clienti e presso i loro fornitori.

54. Si è ancora evidenziato, una volta preso atto che anche i clienti che fanno del gas un uso promiscuo rientrano fra coloro per i quali vi è l'obbligo di odorizzazione (può quindi ritenersi superata la doglianza che lamenta l'ambiguità della norma con riferimento ai clienti classificati in categoria T2), che non è facile distinguere il gas utilizzato a scopo tecnologico da quello impiegato a finalità civili. Si è pertanto richiesto un chiarimento in proposito, proponendo all'AEEG le soluzioni condivise.

55. L'Autorità, a fronte di queste puntuali osservazioni si è limitata ad affermare che le statuizioni contenute negli atti impugnati non fanno altro che ribadire quanto già statuito dalla legge.

56. Si è però già dimostrato che l'assunto è erraneo e che, al contrario, le nuove disposizioni hanno senz'altro innovato il quadro precedente.

57. Si deve pertanto ritenere che anche la censura con la quale la ricorrente lamenta la mancata previsione di un periodo transitorio che consenta agli operatori di adeguarsi alle nuove disposizioni sia fondata.

58. Per queste ragioni il ricorso deve essere accolto.

59. La novità e la complessità delle questioni affrontate induce il collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate, fermo l'onere di cui all'art. 13, comma 6 bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:



Giovanni Zucchini, Presidente FF

Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario, Estensore

Floriana Venera Di Mauro, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)